



# Il Presidente della Repubblica

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l'articolo 13 recante istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS;

**VISTA** la delibera del Direttorio della Banca d'Italia del 31 ottobre 2012, n. 709;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2012;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

## DECRETA:

### ART. 1

1. E' approvato, nel testo deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia, lo Statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
2. Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore dal 1° gennaio 2013, come previsto nell'articolo 15 dello Statuto medesimo.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a **ROMA** Addì **12 DIC. 2012**

*Giorgio Napolitano*

*[Signature]*

# Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS

## STATUTO

### ARTICOLO 1 (L'Istituto)

1. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede legale in Roma.
2. L'IVASS svolge le funzioni ad esso attribuite conformemente alla legge e alla disciplina europea.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, e non possono sollecitare, ricevere o accettare istruzioni o direttive da altri soggetti pubblici o privati.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno, l'IVASS trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

### ARTICOLO 2 (Gli Organi)

Sono organi dell'IVASS:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) il Direttorio integrato.

### ARTICOLO 3 (Il Presidente)

1. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.
2. Il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi in tutti gli atti e i contratti e nei giudizi;

- b) promuove e coordina l'attività del Consiglio e ne presiede le riunioni;
- c) informa il Direttorio integrato sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

3. Il Consigliere più anziano per nomina, e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Consigliere di cui al comma precedente, li surroga il secondo Consigliere, la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'altrui assenza o impedimento.

5. Il Presidente può delegare la firma di atti e la stipula di contratti al personale dell'Istituto.

#### **ARTICOLO 4 (Il Consiglio)**

1. Il Consiglio si compone del Presidente e di due Consiglieri.

2. I Consiglieri sono scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Ciascuno dei due Consiglieri rimane in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.

#### **ARTICOLO 5 (Funzioni del Consiglio)**

1. Ferme restando le funzioni attribuite al Direttorio integrato dall'art. 8, comma 1, del presente Statuto, spetta al Consiglio l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio:

- a) adotta il regolamento organizzativo e gli altri regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Istituto;
- b) delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente e adotta il relativo regolamento;
- c) determina la pianta organica del personale e adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- d) individua le esigenze che possono essere soddisfatte con personale distaccato dalla Banca d'Italia o da altri enti;
- e) al ricorrere di esigenze cui non è possibile far fronte con personale dipendente, né con personale in regime di distacco, delibera nelle forme e nei limiti previsti dalla legge il ricorso a contratti di collaborazione esterna;

- f) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- g) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- h) provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- i) esamina ed approva il progetto di bilancio di previsione finanziaria e di bilancio di esercizio;
- l) delibera in ordine alla stipula di accordi con la Banca d'Italia per l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di quest'ultima e l'individuazione di forme di collaborazione tra i due Istituti;
- m) attua gli indirizzi e gli atti di direzione strategica adottati dal Direttorio integrato;
- n) delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli;
- o) compie tutti gli atti relativi all'amministrazione dell'IVASS che non siano di competenza di altri organi.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio persegue l'obiettivo del contenimento delle spese per il funzionamento dell'Istituto, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche, avvalendosi degli strumenti per il controllo di gestione e la valutazione delle *performance*.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe a singoli Consiglieri o a personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per lo svolgimento di attività ovvero per l'adozione di provvedimenti che non richiedano valutazioni di carattere discrezionale. Gli atti di delega ne individuano l'oggetto, stabiliscono, ove compatibile con la natura dell'atto, i criteri per l'esercizio dei poteri delegati e, se del caso, ne fissano i limiti temporali. Restano, comunque, di competenza esclusiva del Consiglio le delibere di cui alle lettere a), b), h), i) e n) del comma 1.

4. Qualora sia nominato un Segretario generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il Consiglio può delegare ad esso compiti di amministrazione ulteriori rispetto a quelli già conferiti dal Direttorio integrato.

## **ARTICOLO 6** **(Deliberazioni del Consiglio)**

1. Il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, convoca il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente gli argomenti da trattare. La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, salvi i casi di urgenza.

2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un Consigliere. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può autorizzare la costituzione del Consiglio con la sola presenza dei due Consiglieri, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

3. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni, il Consiglio decide con apposita delibera, che può anche prevedere i casi in cui la riunione possa svolgersi mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e le relative modalità.

## **ARTICOLO 7** **(Il Direttorio integrato)**

1. Il Direttorio integrato è costituito dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, dal Direttore generale della Banca d'Italia – Presidente dell'IVASS, dai tre Vice direttori generali della Banca d'Italia e dai due Consiglieri di cui all'art. 4, comma 2.
2. Il Direttorio integrato, organo dell'IVASS, è competente esclusivamente per le funzioni spettanti all'Istituto.

## **ARTICOLO 8** **(Funzioni del Direttorio integrato)**

1. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS nonché la competenza ad assumere gli atti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. Rientrano, altresì, nella competenza del Direttorio integrato:
  - a) l'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 4 del presente Statuto;
  - b) il rilascio di pareri, nullaosta e intese e la formulazione di proposte nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità o amministrazioni pubbliche;
  - c) la deliberazione delle modifiche al presente Statuto;
  - d) la costituzione nonché l'individuazione di mandato, composizione e funzionamento di Comitati, Commissioni o Collegi, di cui al successivo articolo 10;
  - e) l'adozione dei provvedimenti di distacco di personale presso la Banca d'Italia o presso altri enti per il migliore perseguimento dei fini istituzionali ed il conferimento di particolari incarichi nei confronti del personale dirigenziale;
  - f) la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP).
2. Il Direttorio integrato ha facoltà di nominare un Segretario generale con compiti attinenti all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e di coordinamento di aree operative.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio integrato può rilasciare deleghe, al Presidente, a singoli Consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o ai Comitati, Commissioni o Collegi costituiti ai sensi del comma 1, lettera d). Gli atti di delega ne individuano l'oggetto e stabiliscono i criteri per l'esercizio dei poteri delegati, se del caso fissando limiti temporali per il loro esercizio. Le decisioni assunte dai delegati

devono essere portate a conoscenza del Direttorio integrato secondo le modalità da quest'ultimo determinate. Restano, in ogni caso, di competenza esclusiva del Direttorio integrato le delibere di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 e l'adozione di atti normativi relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

## **ARTICOLO 9** **(Deliberazioni del Direttorio integrato)**

1. Il Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente, convoca il Direttorio integrato, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qual volta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttorio integrato si riunisce almeno una volta al mese.

2. Le riunioni del Direttorio integrato sono presiedute dal Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente. In caso di loro contemporanea assenza o impedimento, presiede la riunione il più anziano per nomina, o in caso di parità per età, tra i componenti del Direttorio integrato presenti.

3. Il Direttorio integrato è validamente costituito con la presenza di quattro componenti, tra cui almeno uno dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio integrato decide con apposita delibera.

5. Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere adottati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Direttorio integrato nella prima riunione utile.

6. I provvedimenti del Direttorio integrato sono emanati con atto a firma di colui che presiede la riunione, ai sensi del comma 2.

## **ARTICOLO 10** **(Comitati, Commissioni e Collegi)**

1. In relazione a specifiche materie, possono essere costituiti Comitati, Commissioni o Collegi, ai quali possono essere attribuite funzioni consultive, istruttorie o di coordinamento, nonché deliberative sulle questioni ad essi delegate dal Direttorio integrato, nell'ambito delle proprie competenze.

2. Degli organismi di cui al comma 1 possono essere chiamati a far parte, oltre a singoli componenti degli organi dell'Istituto e a suoi dipendenti, anche altri dipendenti pubblici in

servizio e in quiescenza, scelti sulla base delle relative competenze in relazione alle materie da trattare.

## **ARTICOLO 11** **(Incompatibilità, obblighi e doveri)**

1. Non possono far parte degli organi dell'Istituto coloro che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico, anche se non elettive o rappresentative, nonché in ogni caso tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Istituto in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

2. I componenti del Direttorio integrato e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di imprese di assicurazione e di altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatari, in società in accomandita.

3. Il Consiglio può tuttavia consentire ai dipendenti l'esercizio di talune delle funzioni di cui al comma precedente, quando riconosca che ciò sia nell'interesse dell'Istituto.

4. Fermi restando i divieti di divulgazione previsti dalla legge, i componenti degli organi dell'Istituto nonché tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza con riferimento a tutte le notizie apprese nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.

## **ARTICOLO 12** **(Codice etico)**

1. Il Direttorio integrato adotta un codice etico rivolto ai componenti degli organi dell'Istituto e uno rivolto ai dipendenti, ispirati ai seguenti principi: preservare l'indipendenza ed imparzialità della condotta di coloro che operano per l'Istituto, evitare le situazioni di conflitto di interesse anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o all'interruzione dell'incarico presso l'Istituto, tutelare la riservatezza delle informazioni trattate.

2. Il Direttorio integrato nomina un Comitato, presieduto da una personalità esterna di indiscussa moralità ed indipendenza, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei codici etici e di rendere pareri su casi concreti sottoposti alla sua attenzione

## **ARTICOLO 13** **(Consulenza e rappresentanza in giudizio)**

1. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione sono attribuite all'avvocatura interna, nel rispetto dei principi della legge professionale.
2. L'IVASS può avvalersi, previa delibera del Consiglio, del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

#### **ARTICOLO 14** **(Bilancio e revisione contabile)**

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.  
Ogni anno devono essere redatti sia il bilancio di previsione finanziaria sia il bilancio d'esercizio.
2. Il bilancio di previsione finanziaria deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Esso deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio.
4. Il bilancio di previsione finanziaria e il bilancio d'esercizio sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. La contabilità dell'Istituto viene verificata dai revisori esterni nominati, per la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del SEBC.

#### **ARTICOLO 15** **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Il primo bilancio di previsione finanziaria è approvato dal Consiglio entro il 31 marzo 2013. Nel primo trimestre dell'anno 2013 l'IVASS baserà le proprie decisioni di spesa su risorse finanziarie pari a un quarto di quelle approvate con il bilancio di previsione dell'ISVAP per l'esercizio 2012.